

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CORRIAS Efsio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1969

Modifiche ed integrazioni alle leggi 8 giugno 1962, n. 604, e 17 febbraio 1968, n. 107, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — Le segreterie dei comuni, con una popolazione da 8.001 a 30.000 abitanti, sono assegnate:

a) ai sensi dell'articolo 30 della legge 8 giugno 1962, n. 604, *mediante un concorso per titoli* (concorso per trasferimento), riservato ai segretari capi di 1^a classe con almeno due anni di titolarità ininterrotta nella ultima sede di servizio;

b) ai sensi dell'articolo 19 della legge 604 del 1962, sostituito con l'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, (concorso per promozione) riservato ai vincitori di un concorso per titoli ed esami (tre prove scritte ed una orale);

c) ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 604, mediante il trasferimento d'ufficio di segretari capi di 1^a classe, senza limitazioni di anzianità agli effetti della titolarità nell'ultima sede di servizio. (Non è escluso il caso di un trasferimento per motivi disciplinari o per incompatibilità con gli amministratori comunali, qualche volta creata ad arte per sfuggire a segreterie poste in zone depresse o nelle isole).

Questi sistemi comportano gravi inconvenienti a danno dei segretari comunali.

Essi sono:

1) la disparità di trattamento previsto tra il concorso per trasferimento ed il trasferimento d'ufficio [lettere a) e c)].

Per il primo occorre una anzianità di titolarità nell'ultima sede di servizio non inferiore ai due anni e si può partecipare soltanto per le sedi indicate nel bando di concorso.

Per il secondo, invece, non occorre alcuna anzianità di titolarità e si può ottenere immediatamente una delle sedi vacanti (molto spesso migliore di quella assegnata nel concorso).

Quest'ultimo sistema ha permesso a moltissimi segretari (76 nell'ultimo concorso per promozione) di ottenere la titolarità di ottime sedi e senza dover sottostare al giudizio di un regolare concorso.

Il Consiglio di Stato, in una recente decisione (sezione V n. 796 del 27 febbraio 1968

Zuddas Giuseppe e più contro Ministero interno) ha messo in evidenza che gli strumenti legislativi vigenti non devono modificare l'equilibrio che deve esistere tra il concorso per « trasferimento » e quello di « promozione », « in quanto l'ampliamento della sfera di applicazione dell'uno produce necessariamente una limitazione nella sfera di applicazione dell'altro ».

2) Limitata validità della idoneità conseguita nel concorso di cui alla lettera b).

Infatti, una volta conseguita l'idoneità e tenuto conto del punteggio attribuito per i titoli presentati in sede di partecipazione al concorso, viene formata la graduatoria dei vincitori e questi vengono assegnati alle singole sedi indicate nel bando di concorso, tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni dei candidati.

Questo sistema comporta un grave inconveniente a danno di coloro che, dopo aver affrontato un duro esame ed aver conseguito l'idoneità (anche con un ottimo punteggio) non possono ottenere la promozione a tale grado, in quanto per motivi familiari sono momentaneamente costretti a dover rinunciare alla sede loro assegnata.

Di conseguenza questi segretari, se vogliono conseguire la promozione al grado di segretario capo di 1^a classe, sono costretti a dover partecipare ai successivi concorsi ed affrontare *ex novo* il grave onere di esami scritti ed orali.

Uguale trattamento è riservato a coloro che, pur avendo conseguito l'idoneità, non hanno potuto ottenere la promozione a causa della esiguità delle sedi messe a concorso.

Infine, è da tener presente che nella stessa legge n. 107 del 1968 e precisamente all'articolo 3, è riconosciuto permanentemente la piena validità della idoneità conseguita nel concorso in questione da parte dei Vice Segretari e Capi Ripartizione, di Comuni e Province, tanto che possono liberamente partecipare ai concorsi per soli titoli che, di volta in volta, vengono banditi per l'assegnazione di segreterie generali di 1^a e 2^a classe.

3) Inibizione ai segretari capi di 1^a classe di poter partecipare ai concorsi per tutte le sedi vacanti della classe 3^a.

I segretari comunali, una volta conseguita la promozione a segretario capo di 1^a classe ed assegnati, come titolari, ad una delle sedi messe a concorso, (articolo 2 della legge n. 107 del 1968), non possono concorrere, ai fini della titolarità, per tutte le sedi che successivamente si dovessero rendere vacanti.

La legislazione vigente consente a questi segretari di partecipare soltanto per le sedi rese vacanti dopo la pubblicazione del bando relativo al concorso per promozioni; questo sistema comporta l'esclusione dal concorso per le sedi rese vacanti dopo la pubblicazione del bando inerente al concorso per trasferimento (articolo 30 legge 8 giugno 1962, n. 604).

È chiaro che questa procedura crea un privilegio o un danno a secondo dell'importanza delle sedi che vengono comprese nei singoli concorsi.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge, introducendo pochissime modifiche all'articolo 30 della legge 8 giugno 1962, numero 604 ed all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, consente di rimediare agli inconvenienti sopra esposti.

1) Con la modifica dell'articolo 30 si dà la possibilità ai segretari che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per esami di partecipare ai concorsi per la promozione al grado di segretario capo di 1^a classe, *senza dover partecipare ad altro concorso per riconseguire l'idoneità stessa*.

I segretari capi di 1^a classe, con una titolarità di almeno due anni nell'ultima sede di servizio, possono inoltre partecipare annualmente al concorso per l'assegnazione di tutte le sedi vacanti, nessuna esclusa.

Infine, viene sancito il divieto di trasferire, in qualità di titolari, a sedi non messe a concorso, dei segretari neo-promossi e, quindi privi dell'anzianità prevista dall'articolo 25 della legge n. 604 del 1962.

2) Con la modifica dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, si riconosce permanentemente l'idoneità conseguita nei concorsi per esami.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 30 della legge 8 giugno 1962, numero 604, è sostituito dal seguente:

« Art. 30. (*Concorso per l'assegnazione di sedi della classe 3°*). — Nel mese di gennaio di ciascun anno il Ministro per l'interno, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, bandisce un unico concorso per titoli, cumulativamente per tutte le sedi della classe 3° vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

A detto concorso possono partecipare:

a) per trasferimento: i segretari comunali capi di 1° classe in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 25 della presente legge;

b) per promozione: i segretari comunali, i vice segretari e i capi ripartizione dichiarati idonei nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 19 della presente legge e successive modificazioni.

Nella domanda di ammissione al concorso debbono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intenda concorrere.

L'assegnazione dei vincitori alle sedi messe a concorso è disposta con decreto del Ministro per l'interno in base alla graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, compatibilmente con le esigenze di servizio ed alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione. La validità della graduatoria cessa dopo sei mesi.

Il decreto del Ministro dell'interno che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, promossi ai sensi della lettera b) del primo comma, non possono essere assegnati in qualità di titolari a sedi della classe 3° se non siano decorsi due anni dalla data in cui hanno ottenuto la promozione al grado di segretario comunale capo di 1° classe ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. (*Idoneità per conseguire la promozione a segretario capo di 1° classe*). — La idoneità per conseguire la promozione al grado di segretario comunale capo di 1° classe, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 30 della legge 8 giugno 1962, n. 604, si ottiene mediante un concorso per esami scritti ed orali, da bandire ogni biennio entro il mese di ottobre.

Al concorso possono prendere parte:

a) i segretari comunali i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano prestato complessivamente effettivo servizio di ruolo in tale qualità per almeno undici anni, ovvero almeno per sei anni in qualità di segretario comunale di ruolo e, per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di undici anni, quali impiegati di ruolo presso amministrazioni comunali e provinciali ed abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto";

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1° classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, tranne quello dell'età, ed abbiano prestato almeno undici anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di segretario comunale o di impiegato, alle dipendenze di amministrazioni comunali e provinciali, di cui almeno sei nelle anzidette qualifiche.

I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2° classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo"

e per gli altri due anni almeno quello di " distinto ".

Per la partecipazione al concorso di cui al primo comma del presente articolo non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente:

a) per i segretari comunali che abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed abbiano prestato complessivamente tredici anni di effettivo servizio di ruolo di cui almeno sei in tale qualità e per il rimanente periodo, fino al raggiungimento della anzianità complessiva di tredici anni, quali impiegati di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali;

b) per i vice segretari ai quali spetti la effettiva sostituzione del titolare e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato servizio in tali qualifiche.

I candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono, altresì, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di " ottimo " e per gli altri due anni almeno quello di " distinto ".

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte ed una prova orale nelle materie indicate nella tabella G) allegata alla presente legge.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12 della legge 8 giugno 1962, numero 604.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

Espletate le prove di esame la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei.

Dalla data della pubblicazione del decreto decorre il termine per le eventuali impugnative ».